



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1004 DEL 24 ottobre 2018

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Luigi Ferrario, capogruppo ATP – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di interventi emblematici - il Parco tematico del paesaggio fluviale naturale, coltivato e costruito. Importo a base di gara euro: 98.440,00. S.A.: Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

PREC 122/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 81291 del 15.6.2017 presentata da Luigi Ferrario, capogruppo ATP relativamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di interventi emblematici - il Parco tematico del paesaggio fluviale naturale, coltivato e costruito, procedura indetta dall'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

VISTE le diverse censure mosse da parte istante, in particolare con riferimento alla presunta illegittimità dell'offerta presentata dalla Mmass project – Architettura e paesaggio, risultata aggiudicataria alla procedura *de qua*, in quanto si ritiene che il concorrente abbia partecipato non quale studio associato bensì quale ATP tra uno studio associato e tre liberi professionisti e, in assenza di tutte le firme sui documenti di gara così come richiesti nel bando da parte dei soggetti partecipanti all'ATP, la Mmass project – Architettura e Paesaggio andava esclusa. Inoltre, si duole che non sia stato allegato alcun progetto affine alle opere richieste e che non siano stati raggiunti i relativi importi di qualificazione. Infine, evidenzia come l'offerta della concorrente in questione sia stata l'unica a essere ritenuta anomala delle tre ammesse in graduatoria;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 3.5.2018;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla stazione appaltante con le quali, aderendo alla richiesta di parere, evidenzia in maniera dettagliata le singole doglianze sollevate da parte istante, ribadendo la correttezza e la legittimità della ammissione alla gara dell'operatore Mmass project – Architettura e Paesaggio e della conseguente aggiudicazione disposta in proprio favore, in qualità di studio associato, così come dichiarato dall'operatore economico in questione mediante compilazione dei relativi Allegati A e B, con sottoscrizione dei documenti di gara da parte dell'Arch. Lassini, legale rappresentante del suddetto studio associato. La stazione appaltante, evidenzia altresì che lo studio associato Mmass risulta regolarmente qualificato per la categoria S04 per un importo pari a euro 243.700,00. Inoltre, rappresenta che l'aggiudicataria abbia regolarmente dichiarato nell'Allegato D di aver svolto nei 10 anni antecedenti la lettera di invito, servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per un importo non inferiore a 1 volta il corrispondente importo stimato dei lavori e che, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, il concorrente era tenuto a presentare la documentazione tecnica attestante la professionalità



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

posseduta, costituita da un massimo di n. 3 incarichi di progettazione e n. 3 incarichi di direzione lavori e collaudo, svolti negli ultimi 10 anni e ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e qualificazione, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. L'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ritiene, pertanto che in sede di verifica dei requisiti, in seguito alla proposta di aggiudicazione, con riferimento alla comprova dell'avvenuta esecuzione dei servizi, sono state acquisite le certificazioni rilasciate dai committenti contenenti l'indicazione delle classi e delle categorie di progettazione, ritenute idonee a comprovare i requisiti di qualificazione richiesti, attività analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare, tenuto conto del contenuto oggettivo della prestazione svolta dagli operatori economici e valutato il grado di complessità dei servizi eseguiti pari almeno a quello dei servizi da affidare;

VISTE le osservazioni inoltrate dall'operatore MMASS project – Architettura e Paesaggio con le quali in generale contesta gli asseriti presunti vizi addebitateli sia in merito alla partecipazione alla procedura *de qua* come studio associato, come peraltro risulta dalla documentazione di gara nonché dal possesso di tutti i requisiti richiesti, dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e poi verificati in sede di aggiudicazione. Rappresenta come la propria offerta sia risultata anomala in quanto abbia ottenuto i 4/5 del punteggio sia nell'offerta tecnica che in quella economica e che in sede di verifica dei documenti giustificativi prodotti (con riferimento ai calcoli operativi dei costi di incarico con l'utile previsto utilizzati dall'operatore economico come base di calcolo) abbiano consentito alla commissione esaminatrice di ritenere congrua l'offerta presentata;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che in generale l'art. 46 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. individua i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

CONSIDERATO che nel caso in esame, dai documenti versati in atti risulta che l'operatore economico MMASS project – Architettura e Paesaggio abbia partecipato alla procedura *de qua* come studio associato con sottoscrizione della relativa dichiarazione del Modello A (dichiarazione O.E.) da parte del legale rappresentante dello studio stesso e che nella dichiarazione relativa al Modello B (requisiti generali) siano stati indicati espressamente i nominativi dei professionisti associati per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di gara, nelle persone di Michelangelo Lassini e Mauro Montagna;

CONSIDERATO che è emerso altresì che rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara lo studio associato ne ha dimostrato il possesso anche relativamente alla qualificazione per competenza ed esperienza per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere strutturali di categoria S.04 come risulta dai certificati prodotti nei confronti dell'Arch. Montagna;

CONSIDERATO che occorre tenere su un piano distinto la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione (tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) dalla composizione della offerta tecnica da parte del concorrente con conseguente attribuzione di punteggio secondo i criteri valutativi definiti dalla stazione appaltante nel bando di gara;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO che la valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione esaminatrice costituisce

apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, sì da rendere detta valutazione insindacabile (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13/12/2013, n. 5984; Sez. V, 26/9/2013, n. 4761; Sez. III, 3/3/2018, n. 2013);

CONSIDERATO che giova ribadire infatti come, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale «*Le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte* » (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26/5/2015, n. 2615; cfr. Cons. Stato, sez. V, 28.10.2015 n. 4942);

VISTE le Linee guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” aggiornate con Delibera n. 138 del 21.02.2018 nonché il Bando-tipo n. 3 – “Disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018;

RITENUTO che nel caso di specie l'ammissione alla procedura in questione del concorrente studio associato Mmass project Architettura e Paesaggio sia conforme a quanto richiesto nel relativo bando di gara e che la verifica del possesso dei requisiti nonché la valutazione di congruità dell'offerta da esso presentata abbia dato esito positivo,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme al quadro normativo di riferimento.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 novembre 2018

Il segretario Maria Esposito